



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18 - 00186 ROMA
TEL. (06) 69.94.21.91-69.94.21.92 - FAX (06) 69.94.21.90

Ai Sigg.
Presidenti degli Ordini
dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 16 maggio 1994
Rif. P/CR.c/433

RACCOMANDATA

CIRCOLARE N. 8

**OGGETTO: Competenze geologiche e geotecniche. Stato della questione.
Indicazioni operative.**

Come è noto, a seguito del parere n. 183 del 13 aprile 1989 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - emesso in senso nettamente favorevole alla categoria degli Ingegneri - il Consiglio di Stato, con parere 25 marzo 1992 n. 164/91 stabilì che tra le competenze professionali degli Ingegneri non era ricompresa la relazione geologica, che era e rimane di esclusiva competenza del Geologo. Per quanto riguardava la relazione geotecnica il Consiglio di Stato affermò, in netto contrasto con quanto espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che essa, per gli aspetti riguardanti le indagini e la caratterizzazione meccanica dei terreni rimaneva di competenza del Geologo mentre era di competenza dell'Ingegnere per la parte riguardante le scelte progettuali e relative verifiche.

La decisione del Consiglio di Stato suscitò proteste emotive di particolare violenza da parte della categoria degli Ingegneri, che accusarono il Consiglio di Stato di essere diventato "uno strumento contro la cultura" e, nelle loro circolari di diffida, minacciarono il ricorso alla Magistratura per chi avesse dato ossequio alla decisione del Consiglio di Stato, definito "consesso altisonante".

Con successive iniziative il Consiglio Nazionale degli Ingegneri cercò di sminuire nei confronti della Pubblica Amministrazione e di numerosi fruitori il valore giuridico della decisione assunta dal Consiglio di Stato, qualificandola "contestabile e contestata interpretazione" e cercando di sovraordinarvi "il ben più autorevole e motivato parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, massimo organo tecnico della Pubblica Amministrazione nel settore delle Opere Pubbliche".

Questo Consiglio Nazionale non ha mancato di essere presente in tutte le occasioni per ribadire lo stato di diritto, senza polemiche e senza acrimonia, contrapponendo la forza del diritto ad un atteggiamento che, in verità, da più parti è stato censurato per l'evidente travalicamento dai compiti propri dei Consigli degli Ordini professionali.

Nel momento in cui questo Consiglio Nazionale stava concretamente valutando le iniziative per porre definitiva fine alla questione, puntualizzando in via generale erga omnes gli aspetti affrontati dal Consiglio di Stato, la categoria degli Ingegneri intraprendeva nuovo tentativo di affermare la propria competenza da una posizione evidentemente più congeniale.

Dietro espressa richiesta della categoria degli Ingegneri il Ministero dei Lavori Pubblici diede infatti inizio alla procedura per la

espressione di un nuovo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, procedura da poco conclusasi come più appresso precisato.

L'intero iter procedimentale si è mostrato sin dall'inizio fortemente sbilanciato a sfavore della nostra categoria.

L'assemblea del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici composta da più di cento Ingegneri non ha ritenuto di ascoltare le nostre istanze, tese a sottolineare l'evidenza del diritto; anzi, i documenti essenziali relativi all'iter procedimentale ci sono stati centellinati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sul filo degli obblighi penali, che siamo stati costretti più volte ad invocare. Lo stesso iter procedimentale dell'Assemblea del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ci è stato tenuto ignoto e ne siamo venuti a conoscenza per via indiretta e grazie alla vigile attenzione di questo Consiglio Nazionale.

Orbene, come era prevedibile, con il nuovo parere 138/1993 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha reiterato talune affermazioni a favore della competenza degli Ingegneri e ha richiesto nuovamente al Consiglio di Stato l'espressione di un altro parere, modificativo del precedente, che affermava la competenza dei Geologi sia sulla relazione geologica sia sulla relazione geotecnica.

Il Consiglio Nazionale attende a questo punto fiducioso la nuova decisione del Consiglio di Stato che non può provenire se non da una affermazione di diritto scevra da condizionamenti e parzialità. Per quanto riguarda lo stato giuridico della questione si rinvia all'allegato n° 1, contenente le osservazioni che questo Consiglio Nazionale, oltre alle altre iniziative, ha presentato prontamente al Consiglio di Stato per mettere concretamente in luce la situazione di diritto.

Nel frattempo, in attesa della decisione del Consiglio di Stato che, comunque, qualsiasi affermazione contenga, potrà essere successivamente ancora valutata dallo stesso consesso in sede giurisdizionale, altre iniziative vengono però condotte dalla categoria degli Ingegneri, che qui si richiamano alla Vs. attenzione per ogni doveroso urgente intervento.

Con circolare 27 gennaio 1994, prot. n° 3506 (allegata sub 2) il Consiglio Nazionale degli Ingegneri diramava una comunicazione di manifesta parzialità e settorialità, sicuramente esorbitante dalla propria legittima funzione pubblicistica e rientrante in un deteriore e deprecabile costume.

Non poteva, il massimo organo esponentiale di quella categoria, ignorare il carattere riservato e, oltretutto meramente prodromico ad altro parere del Consiglio di Stato, del documento emesso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Non poteva quell'organo ignorare la circostanza che lo stesso Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nel suo secondo parere riproponeva il problema delle competenze professionali, riconoscendo l'esclusiva competenza dei Geologi a redigere la relazione geologica e discettando in materia di relazione geotecnica.

Alla Circolare citata facevano seguito le prime iniziative dei Consigli degli Ordini degli Ingegneri, adottate di conseguenza.

Questo Consiglio Nazionale, mantenendo la propria rigorosa posizione di diritto, non ha ritenuto di rispondere a livello nazionale usando lo stesso deprecabile costume sopra segnalato, non trascurando tuttavia sulla linea della massima correttezza di segnalare siffatti episodi al Consiglio di Stato (nota 23 marzo 1994, allegata sub 3), unitamente alla notizia positiva degli episodi di conferma della nostra competenza (V. documento del Comitato tecnico presso la Giunta Regionale della Campania, allegato sub 4).

Tale atteggiamento non ha mancato di sortire i propri effetti, tant'è che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha ritenuto di cercare di porre rimedio alla propria grave scorrettezza, pubblicando sull'Ingegnere Italiano la nota di precisazione qui pure allegata (circolare 96/XIV, allegata sub 5).

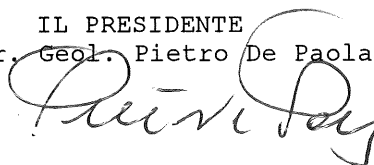
Nonostante ciò, l'effetto negativo della circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri può ancora comportare a livello locale difficoltà di carattere operativo, che sfuggono ai margini d'intervento e di conoscenza di questo Consiglio Nazionale, il quale, comunque, ritiene di non dovere affrontare per rispetto nei confronti della riflessione in itinere del Consiglio di Stato.

Si invitano, pertanto, tutti i Consigli degli Ordini Regionali a:

- 1) far conoscere ogni atto posto in essere in tema di competenze geologiche e geotecniche, favorevole o contrario alle tesi della categoria;
- 2) diramare in sede locale, presso i medesimi destinatari delle eventuali iniziative di cui al punto precedente, le opportune rettifiche e precisazioni, utilizzando in particolare le argomentazioni di cui all'allegato n. 1, che potranno eventualmente essere concordate con questo Consiglio Nazionale.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Geol. Pietro De Paola)





CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA DELLA CONCILIAZIONE, 22 - 00193 ROMA
TEL. 6896143 - 68802847 - FAX 6896994

ALL. 1

OSSERVAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI IN MERITO ALLA
RINNOVATA PROSPETTAZIONE DELLA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA
GEOLOGI ED INGEGNERI SULLA RELAZIONE GEOTECNICA OPERATA DAL CONSI-
GLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI COL PARERE N. 138/1993

Il Ministero dei Lavori Pubblici rappresentò nel 1990 al Consiglio di Stato l'esistenza di dubbi interpretativi sulla portata delle norme di legge relative alla delimitazione della competenza dei professionisti abilitati a redigere le relazioni geologiche e quelle geotecniche.

Al riguardo il Ministero trasmise al Consiglio di Stato anche l'avviso del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il quale, col parere n.° 183 del 13 aprile 1989, si pronunciò in ordine alla definizione delle relazioni geologiche e geotecniche e sulle competenze professionali dei Geologi e degli Ingegneri.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ritenne, all'epoca, che la relazione geologica in alcuni casi e la relazione geotecnica in ogni caso fossero entrambe di competenza dell'Ingegnere progettista.

Il Servizio Geologico, antica ed essenziale struttura tecnica in materia, oggi inquadrata nel Dipartimento dei Servizi Tecnici dello Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri espresse, invece, diverso avviso mettendo in luce come la relazione geologica fosse di esclusiva competenza del Geologo, mentre la relazione geotecnica era di competenza dell'Ingegnere progettista solo per quanto atteneva alle scelte progettuali e alle relative verifiche geotecniche (relazione geotecnica di progetto),

rimanendo invece di competenza del Geologo per quanto riguardava il rilevamento dei dati necessari per la caratterizzazione meccanica dei terreni (relazione geotecnica sulle indagini).

La seconda sezione del Consiglio di Stato, con il parere n.° 164 del 25 marzo 1992 esaminò, alla luce di quanto sopra, l'art. 3 della L. 3 febbraio 1963, n.° 112, che reca "Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di Geologo", rilevando che formano oggetto dell'attività professionale del Geologo tutte le indagini geologiche, tra cui anche "le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo ed il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti, canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici".

Il Consiglio di Stato rilevò, sempre dall'art. 3 della L. 3 febbraio 1963, n.° 112, che la ampia e comprensiva elencazione della norma di legge non limitava, per espressa previsione dell'ultimo comma del citato articolo, l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai Geologi e non pregiudicava quanto poteva formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi o di regolamenti. Il Consiglio di Stato, col parere già citato, esaminava dunque l'eventuale esistenza di competenze professionali di altre categorie preesistenti a norma di leggi o di regolamenti, e segnatamente le competenze professionali degli Ingegneri ai sensi dell'art. 7 della L. 24 giugno 1923, n.° 1395, e del R.D. 23 ottobre 1925, n.° 2537, artt. 51 e 52.

Il Consiglio di Stato mise in luce che poteva ritenersi sussistente la competenza degli Ingegneri, così come vantata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, solo se una norma precedente l'avesse prevista, come però non risultava dall'esame dell'ordinamento professionale degli Ingegneri sopracitato.

Da tutto ciò il Consiglio di Stato, col parere n.° 164 del 25 marzo 1992, concludendo in senso adesivo a quanto in precedenza prospettato dal Servizio Geologico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, affermò che la competenza a redigere la relazione geologica fosse di esclusiva competenza dei Geologi mentre, per quanto riguardava la relazione geotecnica, non essendovi nessuna norma che avesse attribuito specifica competenza agli Ingegneri, essa parimenti dovesse essere attribuita alla competenza dei Geologi, ovviamente solo per quanto riguardava le indagini e la rilevazione dei dati, mentre rimanevano di competenza degli Ingegneri le scelte progettuali e le relative verifiche.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, quale portatore degli interessi della categoria professionale degli Ingegneri, unitamente ai Consigli degli Ordini periferici degli Ingegneri hanno espresso numerose e vibrante critiche nei confronti del sopraportato parere del Consiglio di Stato, dapprima pubblicamente, paventando che il Consiglio di Stato non divenisse "uno strumento contro la cultura" (Italia Oggi, venerdì 22 gennaio 1993, pag. 33, articolo di Antonio Cerami, componente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, all. sub 1), e, in numerosi casi, diramando circolari di diffida, minacciando il ricorso alla Magistratura, per chi avesse dato ossequio al parere del Consiglio di Stato, definito in via derisoria "consesso altisonante" (circolare del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno, 9 febbraio 1993, n.° 180, pag. 2, all. sub 2).

Parimenti, dopo altre iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione, tutte tese a sospendere l'applicazione del parere del Consiglio di Stato (V., a titolo di esempio, nota al Presidente della Provincia di Forlì del 14 settembre 1993, all. sub 3), il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con nota del 13 maggio 1993 (all. sub 4), richiese al Ministero dei Lavori Pubblici di ribadire la competenza degli Ingegneri nella suddetta materia.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con recente parere n.° 138/1993, reso nell'Adunanza generale del 17 dicembre 1993, espone di nuovo le sue osservazioni, al termine delle quali chiede al Signor Ministro dei Lavori Pubblici, come poi è stato effettuato, di voler provocare nuovo parere del Consiglio di Stato, che attualmente è in corso di espressione.

Questo Consiglio Nazionale dei Geologi si riserva di valutare con più attenta considerazione l'iter procedurale del reso parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 138/93. Questo Consiglio Nazionale, infatti, non ha avuto l'opportunità di esprimere le proprie osservazioni, sicchè il consesso del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, composto da oltre 100 ingegneri, non ha ben potuto valutare la problematica, essendosi dovuto limitare ad ascoltare la rapida lettura del documento conclusivo redatto dalla Commissione relatrice.

Si precisa per inciso che nella predetta Commissione relatrice sedevano tre geologi, prescelti unilateralmente dal solo Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, la cui linea di condotta, quale risulta dai documenti in possesso di questo Consiglio Nazionale, non è stata in nessun momento condivisa da questo Consiglio Nazionale e dall'Assemblea dei Presidenti degli Ordini Regionali dei Geologi.

Valga, per l'aspetto sostanziale che si vuole mettere qui in luce, rilevare esclusivamente che il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici reso il 17 dicembre 1993, non è stato approvato all'unanimità, bensì con voto contrario motivato di due membri di diritto, precisamente del Direttore del Servizio Geologico di Stato e del Servizio Sismico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per quanto riguarda il contenuto sostanziale del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n.° 138/93 del 17 dicembre 1993 si deve rilevare che esso, ad avviso di questo Consiglio Nazionale, nulla sembra aggiungere dal punto di vista giuridico a quanto già contenuto nel precedente parere n.° 183/89 e a quanto già esaminato dal Consiglio di Stato.

Le differenze con quanto precedentemente espresso si sostanziano esclusivamente nella circostanza che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici tratta solo della relazione geotecnica, escludendo dalle sue argomentazioni la relazione geologica, per la quale sembra implicitamente accettare il parere reso dal Consiglio di Stato, ma senza esprimere alcun nuovo elemento di carattere giuridico ed alcuna motivazione che contrastino con le considerazioni espresse dal Consiglio di Stato.

Ed invero il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dopo aver lungamente e testualmente riportato (pagg. 1-14) i precedenti atti della questione, ivi compresa la stessa corrispondenza interna del Ministero, tende a ripetere (Vedasi pagg. 25 e 26) generiche considerazioni di carattere emozionale paventando un "evidente danno per la sicurezza delle opere e della pubblica incolumità, nonché per l'economia nazionale" qualora non si addivesse all'orientamento favorevole alla competenza degli Ingegneri almeno per la intera relazione geotecnica.

Ma questo Consiglio Nazionale, al riguardo, deve sgombrare il campo da siffatte considerazioni: è la legge che stabilisce le competenze professionali, e le argomentazioni emotive non possono trovare spazio nel ragionamento giuridico, rimanendo di esclusiva responsabilità del Legislatore stabilire quali debbano essere i corretti parametri per la tutela della pubblica incolumità e per l'economia nazionale. Dal punto di vista sostanziale appare poi ingiustificato il reiterare siffatte affermazioni, essendo ben vero il contrario, non avendo l'Ingegnere conoscenza dei

processi evolutivi dei fenomeni geologici ed essendo la pubblica sicurezza e l'economia nazionale ben più tutelata con l'affidamento ai Geologi di ciò che è la moderna Geologia Tecnica e riservando agli Ingegneri l'Ingegneria.

Appare infatti evidente che il parere n.° 138/93 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sollecitato dal Consiglio Nazionale Ingegneri con la citata nota del 13 maggio 1993, esprime, attraverso la richiesta revisione del voto 164/91 del Consiglio di Stato, la preoccupazione tesa a rimuovere dalla fase progettuale il peso condizionante della geologia tecnica in tutti i processi riguardanti l'uso e l'assetto del territorio e delle risorse naturali.

Su questo aspetto, in questi ultimi anni, si è venuto configurando un vero e proprio confronto, se non scontro, culturale tra chi, come i Geologi, comprendendo ed interpretando in chiave tecnica i processi morfoevolutivi della superficie terrestre, ne postula il rispetto e disegna modelli di uso flessibili, e chi, invece, ha irrigidito il dinamico sistema-territorio con opere che vengono sistematicamente rigettate o che trasformano gli eventi naturali in calamità ricorrenti (cementificazione dei fiumi, errata progettazione di opere di difesa costiere, tagli dei versanti su non riconosciute paleofrane, scavo di gallerie in acquiferi importanti, dighe e viadotti in zone sismogenetiche o frangose, etc.).

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici coglie, quindi, l'occasione per sminuire la portata ed i contenuti della Relazione geologica, pretendendo che essa non debba avere nessun riferimento all'opera in progetto, nonostante i diversi dettati del già richiamato art. 3 della L. n.° 112/1963 e dell'art. 3 del D.P.R. n.° 981/1982 (Regolamento per gli Esami di Stato dei Geologi).

A parte ciò il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici svolge talune considerazioni così riassumibili.

Secondo quel Consesso la relazione geotecnica appartiene all'area culturale dell'Ingegnere, così come sarebbe dimostrato (pagg. 17, 18 e 19) dal riepilogo del vigente ordinamento didattico dei Corsi di Laurea di Ingegneria, che metterebbe in luce la sussistenza di una competenza sostanziale nel bagaglio culturale dell'Ingegnere di conoscenze di carattere geotecnico: l'Ingegnere avrebbe la capacità sostanziale e professionale derivantegli da specifici studi per svolgere rilevazioni ed indagini di carattere geotecnico.

In secondo luogo il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici contesta la circostanza che all'interno della relazione geotecnica possano rilevarsi due momenti distinti, quello cioè delle scelte progettuali e delle relative verifiche e quello delle indagini e delle rilevazioni dei dati fisico-meccanici. La relazione geotecnica, secondo il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è un unicum inscindibile, che non può essere affidato a professionisti diversi. L'iter logico argomentativo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici diventa così evidente: se la relazione geotecnica appartiene all'area culturale dell'Ingegnere, e non del Geologo, e se essa è un unicum inscindibile, essa non può che ricadere sotto la esclusiva e totale responsabilità del Progettista.

Vi si aggiunge solamente, in palese contraddizione con l'affermazione relativa all'unicità e inscindibilità della relazione geotecnica, che il Progettista potrà avvalersi, sia pure in via subordinata, di un utile ausilio da parte di altri professionisti, quali terzi estranei all'atto progettuale.

Questo Consiglio Nazionale rileva che entrambe le premesse di quanto esposto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non corrispondono alla realtà ed osserva prioritariamente che la

l'alta valenza del voto 164/91 del Consiglio di Stato, legata al quadro giuridico e tecnico in cui è maturato, ne impone ancora oggi il più ampio rispetto.

I contenuti e gli effetti del predetto voto restano inalterati nella loro efficacia, ancorata all'analisi della formazione accademica delle due professioni, all'esame delle competenze professionali quali risultanti dalle rispettive leggi istitutive nonché dalle discipline oggetto dei rispettivi esami di Stato, agli obiettivi e quindi ai contenuti ed ai limiti delle relazioni geologiche e geotecniche.

Non è quindi necessario che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici rimetta in discussione il voto 164/91, considerato che è possibile accoglierne tutte le indicazioni, giacchè sono fatte salve le competenze di tutte le componenti professionali che concorrono alla redazione del progetto, cioè:

del "Progettista", sia esso laureato o diplomato e le cui competenze specifiche esulano dal presente esame;

del Geologo per quanto concerne l'inquadramento del volume significativo (la porzione di sottosuolo interessata dalle sollecitazioni trasmesse dall'opera) in un più ampio contesto geologico e la restituzione di detto contesto in un modello contenente anche i "dati" geotecnici, ossia di un modello geologico con i parametri meccanici, costituente la relazione geotecnica sulle indagini;

dell'Ingegnere con competenza geotecnica (con esclusione, quindi, degli ingegneri con diversa formazione, degli architetti, dei geometri, etc.), per lo studio dell'interazione suolo-struttura, costituente la relazione geotecnica di progetto.

E' evidente che al "Progettista" ingegnere meccanico, civile, aeronautico o elettronico, architetto, geometra, perito agrario, perito edile, non potranno essere giammai attribuite competenze in materia di indagini geotecniche sul sottosuolo, che, per essere progettate ed eseguite, non possono prescindere da una

la diagnosi geologica generale dell'area, di competenza del Geologo.

In altri termini, non è possibile progettare le indagini uniche solo in funzione dell'opera da realizzare (come erroneamente e semplicisticamente assumono gli Ingegneri), essendo di gran lunga più importanti e determinanti, ai fini della progettazione delle indagini, le conoscenze geologiche (esemplificando: geologia del quaternario, geologia regionale, geologia stratigrafica, geologia strutturale, sedimentologia, geomorfologia, etc.). Lo stesso Ingegnere esperto in geotecnica non può comunque fare a meno dell'apporto del Geologo nella progettazione delle indagini geotecniche non essendo sufficiente, ai fini di una corretta progettazione, procedere nella sola ottica geotecnica e cioè facendo riferimento alla geometria delle fondazioni, alle condizioni al contorno, alla distribuzione dei carichi ed al volume significativo: correrebbe il rischio di progettare indagini formalmente corrette sotto il più limitato profilo geotecnico ma completamente errate sotto il più ampio, complesso e determinante profilo geologico, come dimostra una vasta e varia casistica.

Risulta, pertanto, falso, ingeneroso e persino offensivo per il Consiglio di Stato, a fronte del grande, oggettivo e testimoniato sforzo di documentazione, affermare che il voto 164/91 lede le competenze degli Ingegneri o più in generale del disomogeneo fronte dei Progettisti, attesa la dimostrata inesistenza di competenze nel settore in esame (relazione geotecnica sulle indagini), ovvero ancora degli Ingegneri esperti in geotecnica, ai quali il voto 164/91 lascia intatta l'esclusiva della loro vera, indiscussa competenza, quella relativa allo studio delle interazioni suolo-struttura (relazione geotecnica di progetto).

Ma anche l'affermazione relativa alla unicità della progettazione appare forzata e strumentale e non corrisponde a realtà, perchè, come messo in luce a suo tempo dal Servizio Geologico

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la relazione geotecnica ben può essere scissa in due momenti logici e separati, in quanto l'Ingegnere progettista ha sì la responsabilità della costruzione dell'edificio, ma ha necessità di una ingente messe di dati e di rilevazioni di carattere squisitamente geologico e geotecnico che non può, da se solo, rilevare ed enucleare.

Su questo punto si rileva la esistente e comprovata corrispondenza tra percorsi formativi e competenze professionali del Geologo nel campo delle indagini anche sotto il profilo geotecnico, atteso che al Geologo si richiede di esplorare, interpretare e ricostruire in modello le strutture del sottosuolo, corredandolo dei parametri geotecnici e di comporre altresì modelli previsionali dell'evoluzione geomorfologica del sito al fine di garantire la sicurezza e la gestione in economia dell'opera.

Il triennio di base del Corso di laurea in Scienze Geologiche garantisce una solida preparazione fisico-matematica fondata su due insegnamenti di Istituzioni di Matematiche, due insegnamenti di Fisica sperimentale ed un insegnamento di Fisica terrestre; la preparazione specifica dell'area è data dai seguenti insegnamenti: un corso di Geografia fisica, un corso di Chimica, un corso di Geochimica, un corso di Geomorfologia, un corso di Mineralogia più un Laboratorio di mineralogia, un corso di Petrografia più un Laboratorio di petrografia, un corso di Paleontologia più un Laboratorio di paleontologia, due corsi di Geologia più due Laboratori di geologia, un corso di Rilevamento geologico, un corso di Geologia applicata; tra gli insegnamenti impartiti nel biennio geologico-applicato si citano: Rilevamento geologico-tecnico, Idrogeologia, Esplorazione geologica del sottosuolo, Geomorfologia applicata, Geofisica applicata, Geotecnica, Estimo, Materie giuridiche e Legislazione dei lavori pubblici, Idrogeologia applicata, Topografia e Cartografia, Sismica applicata.

Dai descritti lineamenti didattici deriva la competenza del geologo, sotto il profilo formativo, a comprendere e ad interpretare i problemi geotecnici ed a fornire efficaci e corrette sintesi geologiche e geotecniche, utilizzando gli strumenti propri della geologia applicata e della geotecnica.

Ciò, peraltro, è in linea con l'art. 3 della L. 3 febbraio 1963, n.° 112 che nell'esprimere l'esclusiva competenza dei Geologi proprio per le rilevazioni "ai fini delle opere concernenti dighe, strade,, edifici", ha chiaramente messo in luce l'attribuzione della competenza nello specifico campo della relazione geotecnica sulle indagini a favore esclusivo del geologo.

Dette competenze trovano ulteriore definitivo riscontro all'art. 3 del D.P.R. 3 novembre 1982, n.° 981, che reca "Regolamento per gli Esami di Stato all'abilitazione della professione di Geologo", nel quale, tra le altre materie oggetto di esame, si trovano individuate anche le seguenti: "..... esplorazione geologica del sottosuolo, geomorfologia applicata, geologia delle costruzioni,".

Da tutto ciò risulta evidente che la erroneità di entrambe le premesse espresse dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non può che portare alla caducazione delle relative conclusioni sulla vantata competenza esclusiva dell'Ingegnere, o peggio del "Progettista", nei confronti della relazione geotecnica.

Ciò precisato, si sottopone ad un esame puntuale il documento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 138/1993.

A pag. 17 si fornisce una definizione di "Geotecnica" e si mette in evidenza come essa, legata alla Meccanica razionale, alla Scienze delle Costruzioni ed all'Idraulica, abbia come fina-

lità precipua quella di studiare le interazioni suolo-struttura; tutto ciò è compreso nella Relazione geotecnica di progetto, sulla cui esclusiva competenza dell'Ingegnere esperto in geotecnica il Consiglio di Stato si è già felicemente espresso.

A pag. 18 si fa riferimento a normative europee (gli Eurocodici) che sono ancora in fase di studio; in realtà negli altri Paesi Europei i Geologi sono accreditati di competenze geotecniche e collaborano a pieno campo con i Progettisti di opere civili, come risulta da scambi informativi in seno alla Federazione Europea dei Geologi (F.E.G., con sede a Parigi).

A pag. 19 ed a pag. 20 si elencano i raggruppamenti disciplinari dell'area delle Scienze Geologiche e si omettono i significativi insegnamenti dell'indirizzo geologico-applicativo che comprendono anche la geotecnica (il cui insegnamento è impartito presso le Università di Roma, Pavia, Milano, Bari, Catania, Padova, Ferrara, Firenze, Perugia, Urbino, Bologna, ovvero è compreso nell'insegnamento della Geologia Applicata come a Napoli, etc.), come riportato in altra parte di questa memoria.

Sempre a pag. 19 si attribuisce alle competenze del Geologo, tra l'altro, lo studio delle "competenze fisiche, chimiche, idrogeologiche e meccaniche delle rocce e di caratteri strutturali ed evolutivi degli ammassi rocciosi"; se ciò vale per le rocce vale anche per le terre e comunque i parametri "meccanici" si identificano con quella Relazione geotecnica sulle indagini, già attribuita dal Consiglio di Stato alla competenza dei Geologi.

A pag. 21 si tenta l'esproprio dei contenuti delle competenze del Geologo in campo applicativo, secondo i contenuti dell'art. 3 della L. n.° 112/1963, estromettendo di fatto dall'agone progettuale il Geologo.

Sempre a pag. 21, cade il principio dell'unicità del Progettista, perchè ci si accorge che il Progettista, nella stragrande maggioranza dei casi, non ha competenze nel settore geotecnico.

A pag. 23 il documento cade in una palese contraddizione poichè, mentre ammette che la "caratterizzazione geotecnica" è "un'operazione di modellazione di una realtà fisica (il sottosuolo, N.d.R.) intrinsecamente complessa ed estremamente variabile", ne affida la competenza al progettista con la lapidaria frase "non può che essere effettuata dal solo Progettista": si riconosce, cioè, la complessità del sottosuolo e nel contempo non se ne attribuisce la modellazione al Geologo (unico competente per formazione culturale e per definizione giuridica) ma al generico (ed incompetente) Progettista!

A pag. 26, sempre a proposito di programmazione di indagini geotecniche, si ripropone la stessa (pericolosa) affermazione di cui sopra.

A pag. 27 si coglie una affermazione assolutamente incomprensibile e confusionaria, giustificata solo dall'evidente tentativo di confutare in qualche modo la competenza del Geologo nel settore delle indagini geotecniche, laddove si legge: "lo studio e la caratterizzazione dei terreni e delle rocce si possono considerare di competenza sia dei Geologi sia degli Ingegneri, qualora svolti nell'ambito delle specifiche finalità dei relativi studi".

In conclusione, questo Consiglio Nazionale deve mettere in luce che le argomentazioni espresse da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non colgono in senso assoluto ed esauritivo la problematica della ripartizione delle competenze tra Geologi ed Ingegneri. Sostiene questo Consiglio Nazionale, come peraltro espresso già con chiarezza dal parere del Consiglio di Stato n.° 164 del 25 marzo 1992, che le ripartizioni delle compe-

tenze professionali non costituiscono argomento di carattere culturale-scientifico, bensì scelta del Legislatore evidenziabile solo ed esclusivamente da parametri giuridici.

Non a caso il Legislatore ha sottratto la competenza alla vigilanza delle professioni, anche tecniche, ai singoli Ministeri, attribuendole al Ministero di Grazia e Giustizia, in quanto, al di là del contenuto delle singole professioni, l'esatto limite dell'oggetto delle singole attività professionali costituisce scelta insindacabile del Legislatore, che nel caso del Geologo, come peraltro si evince dalla L. 3 febbraio 1963, n.° 112 e dal D.P.R. 3 novembre 1982, n.° 981, ha significato la completa ed intera attribuzione dell'esecuzione di ogni indagine, studio, rilevamento, ricerca, sul suolo e sul sottosuolo, senza che possa vantarsi in suddetto campo qualsiasi competenza di altre professioni che non abbiano queste espresse attribuzioni previste da leggi o regolamenti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Geol. Pietro De Paola)


Roma, 8 febbraio 1994

ORIGINALE



ALL. 2

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 6787971 - 6788895 - 6991216 - 6991217

FAX 6782783

Commissione Lavori Pubblici
Lavori Pubblici

ORDINE INGEGNERI GENOVA	
AR 31 GEN. 1994	Prot. 1510
Prot.	
FR 11°	

Roma, 27.1.94

Prot. n. 3506 /U-VS/94

CIRC. N° 81/XIV SESS.

Ai Signori Presidenti
degli Ordini degli Ingegneri

- LORO SEDI -

OGGETTO: Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni
e stabilità delle opere di fondazione.
Relazione geologica e geotecnica.
Competenze professionali.
Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
in Adunanza Generale.

Per opportuna notizia, si trasmette copia
del parere emesso dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, in Adunanza Generale, sulla dibattuta
questione in oggetto.

Il parere definisce chiaramente e risolve il
problema delle rispettive competenze dei Geologi e
degli Ingegneri - e dei rapporti funzionali fra le
due professioni - riguardo al punto specifico della
individuazione della competenza a redigere le
relazioni geologiche e geotecniche, stabilendo che
la "relazione geotecnica è parte integrante del

progetto dell'opera e, come tale, ai termini del vigente ordinamento; è devoluta alla competenza ed alla responsabilità del progettista".

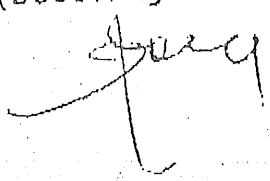
Si ritiene, pertanto, che tutti gli iscritti sono tenuti, sulla base dei criteri deontologici, a segnalare ai rispettivi Ordini ogni episodio di invasione di competenza di cui dovessero venire a conoscenza nell'esercizio della professione, il quale certamente costituirebbe esercizio abusivo della professione di ingegnere.

Si invitano, inoltre, codesti Ordini provinciali ad intervenire ogni qual volta dovessero essere affacciate contrarie pretese da parte dei geologi in materia di relazioni geotecniche, vigilando anche sugli iscritti che, per qualunque motivo, dovessero tollerare o peggio favorire la cessione di competenze ad altre categorie professionali.

Nell'attirare la particolare attenzione delle SS.LL. sulla questione, si inviano i migliori saluti.

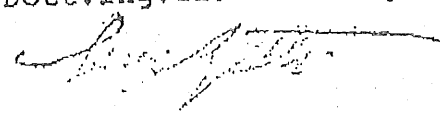
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Dott. Ing. Ezio Capone)



IL PRESIDENTE

(Dott. Ing. Giovanni Angotti)





CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18 - 00186 ROMA
TEL. (06) 69.94.21.91-69.94.21.92 - FAX (06) 69.94.21.90

ALL. 3

Ill.mo
Sig. Presidente
del Consiglio di Stato
Piazza Capo di Ferro, 13
00186 ROMA

Roma, 23 marzo 1994
Rif. P/L6/217

Illustre Presidente,

i confliggenti interessi dei geologi, degli ingegneri ed il conseguente coinvolgimento dei superiori interessi sociali mi hanno indotto ad infrangere le residue resistenze che spontaneamente opponevo a tutela della intangibilità del Suo alto ufficio.

Vorrà, perciò, perdonare ancora una volta la irritualità del mio intervento, rispettosamente teso a porre alla Sua attenzione due recenti documenti, i quali, pur opponendo origini segno e portata diversi, risultano estremamente chiari nel loro intrinseco significato, in quanto potenzialmente capaci di evidenziare gli aspetti fondamentali della complessa problematica e di prospettarne in anticipo i futuri sviluppi.

Il primo documento è stato redatto dal Comitato Tecnico Regionale presso la Giunta Regionale della Campania e trasmesso dal predetto Ufficio a tutti gli Uffici del Genio Civile ed a tutti i Comitati Tecnici della Regione (all. n. 1).

Il documento acquisisce in toto la proposta del relatore ing. Gennaro D'Ambrosio ed il parere dell'esperto prof. Fulvio Fenucci, ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Salerno.

Il citato documento dimostra inequivocabilmente che presso gli Uffici Tecnici della Pubblica Amministrazione risulta consolidata una prassi che è in linea con il progresso tecnico-culturale, secondo cui la Relazione geotecnica è nettamente divisa in due parti, di cui la prima comprende le indagini sui terreni e conseguente assegnazione dei parametri meccanici, di competenza dei geologi, mentre la seconda, di competenza degli ingegneri (non dei "progettisti"!), comprende le scelte progettuali, lo studio e le verifiche conseguenti alle interazioni suolo-struttura.

Questa prassi, ribadita nel documento allegato, peraltro redatto nell'ambito di un organo tecnico regionale retto da ingegneri e sottoscritto nella qualità di "relatore" da un funzionario "ingegnere", sconfessa in modo palese l'assunto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (sollecitato direttamente dal Consi-

glio Nazionale Ingegneri), che vuole "unica e indivisibile" la Relazione geotecnica, e dimostra concretamente come sia perfettamente possibile, oltre che utile ed opportuno per l'economia e la sicurezza dell'opera, compilare la Relazione geotecnica secondo le indicazioni, corrette anche sotto il profilo tecnico, espresse nel parere 164/91 del Consiglio di Stato.

Si sottolinea, infine, che nè l'ingegnere relatore, nè altri nel corso dell'Adunanza del Comitato Tecnico Regionale, hanno mosso eccezioni o hanno trovato non condivisibile l'affermazione contenuta nel parere espresso dal prof. Fenucci, secondo cui gli ingegneri, tenuto conto degli studi effettuati, "non hanno una specifica preparazione in ordine alle tecniche di rilevamento dei dati del terreno e di esame degli stessi".

Il secondo documento (all. n. 2), redatto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, consente invece di sottolineare la gravità delle conseguenze che derivano dalla tesi sostenuta dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il cui parere viene banalmente riproposto ai propri iscritti dagli Ordini Provinciali (all. n. 3, Circolare dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo).

Il documento del Consiglio Nazionale Ingegneri appare censurabile per almeno tre fondamentali motivi:

- ignora la vigenza della superiore decisione 164/91 del Consiglio di Stato;
- afferma la sola valenza della relazione geotecnica tra gli atti progettuali;
- promuove, con pericolosa e semplicistica irresponsabilità, la variegata ed incompetente schiera dei "progettisti" (dall'ingegnere informatico all'ingegnere meccanico, dal geometra al perito edile ed all'architetto, etc.), al rango di esperti interpreti della complessa realtà fisica del sottosuolo.

I fatti esposti sembrano dar corpo alle preoccupazioni espresse da questo Consiglio Nazionale circa l'esproprio delle competenze proprie dei geologi a vantaggio di altre categorie professionali ed a scapito, si ripete, dell'economia e della sicurezza delle opere.

La prego gradire, anche a nome dei Consiglieri tutti, i più deferenti ossequi.

IL PRESIDENTE
(Dr. *Pietro De Paola*)



02 MAR. 1984

Via De Gasperi, 55 - 80133 Napoli

Via De Gasperi, 55 - 80133 Napoli

A TUTTI I GENI CIVILI

ARIANO IRPINO

AVELLINO

BENEVENTO

CASERTA

NAPOLI

SALERNO

A TUTTI I C.T.B. PROVINCIALI

AVELLINO

BENEVENTO

CASERTA

NAPOLI

SALERNO

ALL' ORDINE DEI GEOLOGI DI NAPOLI

Si invia, in allegato per opportuna conoscenza, e per il seguito di rispettiva competenza, il parere espresso dal C.T.R., nella seduta dell'8.2.1994 riferito all'oggetto.

IL DIRIGENTE
FULVIO CORREA

ORDINE DEI GEOLOGI
della Regione Campania

09 MAR. 1964

Doc. N. 358/94/3



Regione Campania

COMITATO TECNICO REGIONALE

(Legge Regionale 31 ottobre 1978, n. 51)

Parere espresso nell'adunanza del 08.02.1994

N° 82/CE93

Oggetto: REGIONE CAMPANIA C.T.R. - SETTORE PROVINCIALE CASERTA - Zone
sismiche - Legge n. 51/78 - Legge Reg. n. 9/83 - D.M. 11.3.88 n. 47
Ministero LL.PP. - Diffida dell'ordine geologi Campania -

IL COMITATO

Sentito il funzionario istruttore-relatore

Esaminato il fascicolo degli atti relativi all'argomento; esprime il seguente

PARERE

Di far proprie le conclusioni di cui alla relazione d'istruttoria del
relatore e dell'esperto che allegata al presente voto ne costituiscono
parte integrante e sostanziale.



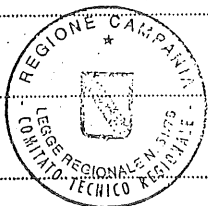
Per copia conforme
IL SEGRETARIO
Fulvio Correa

ORDINE DEI GEOLOGI
della Regione Campania

09 MAR. 1994

Prot. N. 358/94/c

Comit

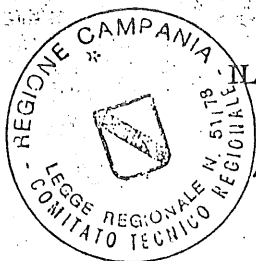


Per copia conforme
IL SEGRETARIO
Fulvio Correa

IL SEGRETARIO
Fulvio Correa

IL PRESIDENTE
DELL'ADUNANZA

L'ASSESSORE
ANTONIO VALLIANTE



IL PRESIDENTE DEL C.T.R.

L'ASSESSORE
ANTONIO VALLIANTE

Comitato Tecnico Regionale

Seduta 8.2.94

Prot. 82/CE/93

Ente: Regione Campania CTR Settore Provinciale
di Caserta

Oggetto: Zone sismiche L. 51/78, L.R. 9/83, D.M. 11.3.88
n° 47 - Ministero LL.PP. Diffida dell'Ordine
dei Geologi Campania

Relatore: ing. Gennaro D'Ambrasio

Esperto: prof. Fulvio Fenucci



Per copia conforme
IL SEGRETARIO
Fulvio Correa

Il Settore Provinciale di Caserta del CTR, con
nota n° 458 del 9.11.93, ha trasmesso la diffida
dell'Ordine dei Geologi della Campania relativa a:

- 1- necessità di allegare ai progetti di opere edilizie
le relazioni geologica e geotecnica
- 2- categoria di professionisti che può legittimamente
redigere le citate relazioni -

E tanto ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale n° 51/78, L.R. 9/83, D.M. 11.3.88 n° 47 Mi-
nistero dei Lavori Pubblici -

Esaminati gli atti, le leggi di riferimento, sentito
il parere dell'esperto prof. Fulvio Fenucci, la cui
relazione viene allegata alla presente e ne constitui-
sce parte integrante, il relatore propone:

ORDINE DEI GEOLOGI
della Regione Campania

09 MAR. 1994

Prot. N. 358/94/E

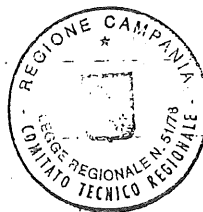
1- La relazione geologica e quella ^{geotecnica} ~~geologica~~ sono da considerarsi parti integranti e necessarie del progetto

Tanto ai sensi della:

- L.R. 9/83

- Legge 54/74

- D.M. 11.3.88 n°47 punto 3.5



Per copia conforme
IL SEGRETARIO
Fulvio Correa

[Signature]

2 - Per quanto concerne la competenza di competenza quanto segue:

a) è competenza dei geologi la redazione della relazione geologica ed anche la relazione geotecnica, almeno nella parte in cui riguarda il rilevamento dei dati e la caratterizzazione meccanica del terreno

b) è competenza degli ingegneri il ricorso alla redazione della relazione geotecnica, con particolare riferimento alle scelte progettuali da compiere in rapporto alle caratteristiche tecniche del terreno di intervento, precedentemente accertate e descritte dal geologo -

Il relatore
ing. [Signature]

Scheda n. 3

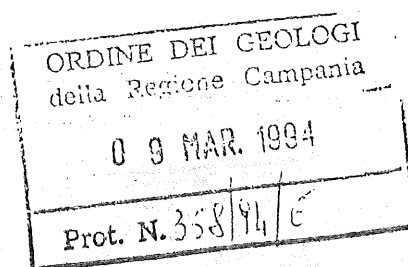
OGGETTO: diffida Ordine dei geologi della Campania
notificata in data 16.10.1993.

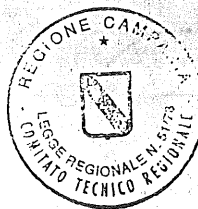


Per copia conforme
IL SEGRETARIO
Fulvio Correa

I. A seguito di atto di diffida in data 16.10.93 dell'Ordine regionale dei geologi della Campania, al C.T.R. è stato chiesto un parere sulla necessità o meno di allegare ai progetti di opere edilizie le relazioni geologica e geotecnica nonché sulla categoria di professionisti che può legittimamente redigere le citate relazioni.

II. La L. Reg. Campania 7 gennaio 1983, n. 9, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico", impone l'obbligo di depositare il progetto esecutivo delle opere di costruzione, sopraelevazione, ampliamento e riparazione, da eseguire in aree dichiarate sismiche, presso l'Ufficio Provinciale del Genio Civile competente per territorio.





Per copia conforme
SEGRETARIO
Fulvio Correa

Il progetto da depositare deve, tra l'altro, comprendere: "l'indicazione dei nominativi e dei domicili del committente, del costruttore, del progettista, del geologo, ove occorra, del direttore dei lavori e del collaudatore"; "l'asseverazione del progettista e del geologo dalla quale risulti che il progetto è stato redatto nel rispetto della legge n. 64 e dei Decreti Ministeriali emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della medesima legge"; "gli elaborati prescritti dai DD.MM., emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 2 febbraio 1974 n. 64"; "la relazione geologica, ove ritenuta necessaria dal progettista che deve evidenziare, tra l'altro, le condizioni morfologiche del sito, la successione stratigrafica e le caratteristiche dei terreni, nonché l'eventuale presenza di falde freatiche in rapporto alla zonazione sismica eseguita dal Comune".

La formulazione di tali disposizioni non è certo di ausilio per stabilire se al progetto si debbono allegare o meno le relazioni geologiche e geotecniche, rendendo anzi più difficoltosa la soluzione della questione.

Un elemento decisivo è, invece, rinvenibile nei DD.MM. cui rinvia la stessa l. Reg. Campania n. 9/1983 ed, in particolare, nel Decreto 11 marzo 1988 del Ministro dei Lavori Pubblici.

Infatti, al punto B.5 di tale atto si stabilisce espressamente, da un lato, che la relazione geologica deve essere allegata al progetto per le opere da realizzarsi in

ORDINE DEI GEOLOGI della Regione Campania	
09 MAR. 1984	
Prot. N. 358/84	è



Per copia conforme
IL SEGRETARIO
Fulvia Correa

aree dichiarate sismiche o soggette a vincoli speciali nonché per opere particolari (e cioè per manufatti scelti, gallerie e manufatti sotterranei, stabilità dei pendii e fronti di scavo, fattibilità geotecnica di opere su grandi aree, discariche e colmate, emungimenti da falde idriche, consolidamento terreni ed ancoraggi) e, dall'altro, che la relazione geo-tecnica è prescritta per ogni categoria di opera.

La risposta, pertanto, al primo dei due quesiti (se cioè la relazione geotecnica e quella geologica siano da considerare parti integranti e necessarie del progetto) è già contenuta in questa disposizione.

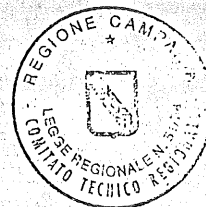
III. La risposta al secondo quesito, e cioè quale categoria professionale possa legittimamente redigere le relazioni geologiche e geo-tecniche, si presenta più complessa.

Per stabilire se la competenza spetti agli ingegneri ovvero ai geologi, di scarso rilievo, se utilizzati in sé, risultano sia il dato della formazione universitaria sia quello delle rispettive leggi professionali.

Infatti, questi elementi, come appare ovvio, assumono un loro rilievo solo se utilizzati con riferimento al contenuto ed all'oggetto delle relazioni geologiche e geo-tecniche, che occorre preliminarmente definire.

Sul punto, risulta ancora estremamente utile il citato D.M. 11 marzo 1988 n. 47, per il quale:

ORDINE DEI GEOLOGI della Regione Campania	
09 MAR. 1984	
Prot. N. 358	94/E



Per copia conforme
IL SEGRETARIO
Fulvio Correa

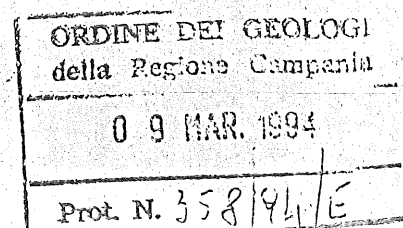
Correa

a) la relazione geologica "deve comprendere ed illustrare la situazione litostratigrafica locale, con definizione dell'origine e della natura dei litotipi, del loro stato di alterazione e fratturazione e della loro degradabilità, i lineamenti geomorfologici della zona, nonché gli eventuali processi morfologici ed i dissesti in atto o potenziali; deve precisare inoltre i caratteri geostutturali generali, la geometria e le caratteristiche delle superfici di discontinuità e fornire lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea";

b) invece, la relazione geotecnica "deve comprendere ed illustrare la localizzazione dell'area interessata, i criteri di programmazione ed i risultati della indagini in sito e di laboratorio e le tecniche adottate nonché la scelta dei parametri tecnici di progetto, riferiti alle caratteristiche della costruenda opera, ed il programma di eventuali ulteriori indagini, che si raccomandano per la successiva fase esecutiva".

Ora, alla luce delle attività da compiere per la redazione delle due relazioni nonché del contenuto delle stesse, sembra che tra le competenze professionali degli ingegneri (R.D. n. 2537 del 1925) non sia compresa non solo la relazione geologica ma anche la relazione geotecnica, almeno nella parte in cui riguarda il rilevamento di dati e la caratteristica meccanica del terreno.

Di competenza degli Ingegneri, invece, ferma l'esclusione di ogni loro intervento nella redazione della



relazione geologica, sembra essere un concorso alla redazione di quella geo-tecnica, con particolare riferimento alle scelte progettuali da compiere in rapporto alle caratteristiche del terreno di intervento, precedentemente accertate e descritte dal geologo.

A questa conclusione si perviene anche tenuto conto degli studi effettuati dagli ingegneri, i quali non hanno una specifica preparazione in ordine alle tecniche di rilevamento dei dati del terreno e di esame degli stessi.

In tal senso si esprime anche il parere n. 164/91 in data 25 marzo 1992, del Consiglio di Stato, Sezione II, in cui è compiutamente esposto l'orientamento interpretativo che si è ritenuto di segnalare e che appare convincente anche nel punto in cui il Consiglio di Stato si discosta dalla linea argomentativa fatta propria dal TAR Friuli-Venezia Giulia (decisione n. 192, in data 18 maggio 1991). Infatti, appare più convincente la tesi secondo cui le indagini geotecniche preliminari alla fase progettuale sono di esclusiva competenza dei geologi.

Fulvio Correa



Per copia conforme
IL SEGRETARIO
Fulvio Correa

Correa

**ADEGUAMENTO COMPENSI
A VACAZIONE**
Circolare del CNI
n. 93/XIV Sess.

Il Consiglio Superiore dei LL.PP. 5a sez., nella seduta del 22.9.93 ha proposto che l'importo per la vacanza possa essere fissato in Lit. 100.000 all'ora, per l'aiutante iscritto all'Albo in Lit. 66.000 e per l'aiutante di concetto in Lit. 52.000 all'ora. Gli importi delle vacanze integrative di altri compensi sono stati indicati ovviamente per ora in Lit. 50.000, Lit. 33.000 e Lit. 26.000.

Il Ministero di Grazia e Giustizia ha chiesto ai Consigli Nazionali Ingegneri ed Architetti di valutare l'opportunità di conformarsi al parere del Ministero dei LL.PP., cosa che è avvenuta per questo Consiglio nella seduta del 20.1.1994 e per il Consiglio Nazionale Architetti in seduta del 22.12.93. Si attende l'emanazione del relativo D.M.

**COMPETENZE PROFESSIONALI
IN MATERIA GEOLOGICA
E GEOTECNICA**
Circolare del CNI
n. 96/XIV Sess.

Per indispensabile integrazione di quanto è già stato comunicato con la circolare n. 81/XIV Sess. del 27.01.1994 si precisa che il citato parere (n. 138/93) del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si conclude con la frase: "L'Assemblea, peraltro, esprime l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, dal Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. al Ministro dei LL.PP. con l'auspicio che quest'ultimo investa della questione il Consiglio di Stato, affinché detto Organo possa riconsiderare l'intera problematica, sulla base delle tematiche tecniche e scientifiche sopra delineate".

Pertanto è necessario attendere la definitiva pronuncia del Consiglio di Stato prima di rendere operanti le indicazioni contenute nella predetta circolare.

Questo Consiglio ritiene infatti inopportuna qualsiasi iniziativa esterna, anche di semplice diffusione attraverso organi di stampa, mentre importanti Istituzioni dello Stato sono chiamate a risolvere aspetti di rilevante portata come quello della delimitazione delle competenze professionali in materia geologica e geotecnica.

APRILE 94

**NORME TECNICHE
DELLE
INDAGINI SUI TERRENI**
Circolare del CNI 81/XIV Sess.,
27 gennaio 1994

Per opportuna notizia, si trasmette copia del parere emesso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in Adunanza Generale, sulla dibattuta questione in oggetto.

Il parere definisce chiaramente e risolve il problema delle rispettive competenze dei Geologi e degli Ingegneri - e dei rapporti funzionali fra le due professioni - riguardo al punto specifico della individuazione della competenza a redigere le relazioni geologiche e geotecniche, stabilendo che la "relazione geotecnica è parte integrante del progetto dell'opera e, come tale, ai termini del vigente ordinamento, è devoluta alla competenza ed alla responsabilità del progettista".

Si ritiene pertanto che tutti gli iscritti sono tenuti, sulla base dei criteri deontologici, a segnalare ai rispettivi Ordini ogni episodio di invasione di competenze di cui dovessero venire a conoscenza nell'esercizio della professione, il quale certamente costituirebbe esercizio abusivo della professione di ingegnere. Si invitano, inoltre, codesti Ordini provinciali ad intervenire ogni qualvolta dovessero essere affacciate contrarie pretese da parte dei geologi in materia di relazioni geotecniche, vigilando anche sugli iscritti che, per qualche motivo, dovessero tollerare o peggiorare la cessione di competenze ad altre categorie professionali. □

MARZO 94